

R.G. n. 2567/2012

SENT. 80/14
2567/12 Reg.
1698 Eras.
1430/14 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Seconda Sezione Civile

in funzione del giudice monocratico d.ssa Emanuela FEDELE
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con atto di citazione notificato il 13 settembre 2012

da

FALLIMENTO LATTONERIA IN SRL in persona del Curatore rag. Giovanni Lomazzi, con il patrocinio giusta procura a margine della comparsa di risposta, dell'avv. ALESSANDRO ALBE, elettivamente domiciliato in VIA G. FERRARIS, 7 a BUSTO ARSIZIO presso il difensore

ATTORE

contro
SG LEASING SPA, in persona del direttore generale dott. Carlo Mescieri, con il patrocinio giusta procura a margine della comparsa di risposta, dell'avv. NICOLA GUASTADISEGNI e dell'avv. ILIA RAMPOLDI, elettivamente domiciliata in BUSTO ARSIZIO, VIA MAZZINI, 40 presso lo studio dell'AVV BOTTINI

CONVENUTA

OGGETTO: azione revocatoria fallimentare

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti così

CONCLUDEVANO

per l'attore: "... pronunciare l'inefficacia ai sensi dell'art 67 co 2 L F nspetto al Fallimento del pagamento di euro 14.000, eseguito nel mese di giugno 2009 dalla Lattoneria In s.r.l a favore di SG Leasing s p a a mezzo di bonifico bancario e per mezzo della Unicredit Banca Filiale di Cerro Maggiore, via dei Cappuccini n 25, con addebito sul conto corrente n 000100525924 intestato alla Lattoneria IN srl recante la seguente causale "disposizione bonifico-bonifico S G. Leasing spa per pagamento rate" e condanni di conseguenza la convenuta alla restituzione al fallimento dell'importo di euro 14 000 o della diversa somma maggiore o minore che risultasse dovuta in corso di causa oltre agli interessi legali dalla domanda la saldo. Con vittoria di spese e compensi di giudizio".

Per la convenuta: "... in via pregiudiziale dichiarare l'improponibilità della causa promossa dal Fallimento Lattoneria In s.r.l in quanto preclusa per gli effetti della sentenza n 561/2012

del Tribunale di Busto Arsizio. In via Principale respingere la domanda formulata dal fallimento in quanto infondata. Con il favore delle spese".

Fatto e Diritto

Con atto di citazione notificato il 13 settembre 2012 il Fallimento Lattoneria In s.r.l. dichiarato con sentenza del 16 ottobre 2009, conveniva avanti a questo Tribunale S.G. Leasing s.p.a. per sentir dichiarare l'inefficacia del pagamento di euro 14.000,00 effettuato dalla società in bonis in favore della convenuta il 10 giugno 2009 in esecuzione di un accordo che prevedeva, a fronte della risoluzione consensuale nel maggio 2009 del contratto di locazione finanziaria stipulato il 21 aprile 2008 (per la locazione di una taglierina elettrica): la vendita del macchinario in leasing ad un terzo; la vendita di altro macchinario di proprietà della Lattoneria allo stesso terzo con incasso in favore della società di leasing; il pagamento da parte della Lattoneria In s.r.l. a S.G. Leasing di ulteriori euro 52.000,00 rateizzati con primo versamento di euro 14.000,00, appunto.

Il Fallimento deduceva la sussistenza, oltre che dal presupposto oggettivo, anche della scientia decotionis da parte della società convenuta evidenziata dai numerosi protesti cambiali che avevano colpito la Lattoneria in bonis tra marzo e maggio 2009 e dall'intervenuta risoluzione consensuale del contratto di leasing dopo soli 12 mesi di durata rispetto agli 80 previsti. Inoltre l'esecuzione della prima parte dell'accordo (ovvero la cessione da parte di Lattoneria In rate di un proprio macchinario al terzo Alpewa s.r.l. con versamento del corrispettivo di euro 30.000,00 a S.G. Leasing) era stata dichiarata inefficace in quanto integrante una delegazione di pagamento revocabile ex art. 67 comma 1 L.F con sentenza di questo Tribunale.

Ritualmente costituitasi la convenuta ha dedotto, in primo luogo, l'improponibilità della domanda in quanto oggetto di precedente giudicato atteso che la citata sentenza del Tribunale di Busto Arsizio aveva giudicato i medesimi fatti e la medesima operazione. In secondo luogo ha rilevato l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'articolo 67 comma terzo lettera a) della legge fallimentare richiamato dal secondo comma dell'art. 72 *quater* "per le somme già riscosse". Nel merito ha contestato la conoscenza dello stato di insolvenza dell'attrice osservando di aver concesso alla medesima un pagamento rateizzato proprio a mezzo cambiali a conferma della fiducia della solvibilità della stessa.

Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita documentalmente e, all'udienza dell'11 dicembre 2013, posta in decisione sulle conclusioni così come trascritte in epigrafe.

Va respinta, in primo luogo, l'eccezione di improponibilità della domanda per violazione del principio del *ne bis in idem* poiché l'efficacia preclusiva dell'art. 2909 cc. presuppone non solo l'identità delle parti, ma anche quella del "petitum" e della "causa petendi". Nel caso di specie la lettura della citata sentenza (doc. 11 attore) evidenzia, oltre che la diversità del petitum (inefficacia del pagamento di euro 30.000), anche quella della causa petendi atteso

che l'inefficacia viene accertata ex art. 67 comma 1 n. 2 individuando un mezzo anormale di pagamento nella delegazione di pagamento prospettata.

Deve escludersi, inoltre, l'applicabilità al caso di cui ci si occupa dell'esenzione alle somme già corrisposte come richiamata dal secondo comma dell'art. 72 quater L.F.

In primo luogo la disposizione si applica ai rapporti pendenti come denunciato in via generale dall'art. 72 L.F. mentre il contratto di leasing di cui si discute si è pacificamente risolto prima del fallimento della utilizzatrice.

In secondo luogo, quand'anche si fosse ritenuta applicabile l'esenzione di cui al terzo comma lettera a) dell'art. 67 per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso, la convenuta avrebbe dovuto fornire la prova (a lei incombente in quanto accipiens) della ricorrenza dei termini d'uso tenuto conto che la locuzione "termini d'uso" non ha alcuna valenza soggettiva ma è volta a verificare se i tempi e modi dei pagamenti eseguiti abbiano il carattere della normalità se comparati con i pregressi rapporti tra le parti e con il settore commerciale di riferimento. Nel caso di specie si discute non del versamento di rate per l'utilizzo di un bene strumentale all'attuazione dell'oggetto sociale ma del pagamento di una rata per obblighi derivanti dalla restituzione di tale bene strumentale il cui onere era divenuto insostenibile per la società. È evidente, pertanto, l'inapplicabilità dell'ipotesi garantita con l'esenzione di cui al terzo comma lettera a) dell'art. 67.

Nel merito, la domanda proposta dall'attrice è fondata e pertanto merita accoglimento.

Va innanzitutto premesso il pagamento di euro 14.000,00 oggetto di revocatoria eseguito il 10 giugno 2009, documentato dalla contabile bancaria (cfr. doc. 12 in fascicolo attore), non è contestato ed è indiscutibile la collocazione nel periodo sospetto di sei mesi prima della dichiarazione di fallimento del 16 ottobre 2009.

Si ritiene, inoltre, fornita la prova dell'esistenza dell'elemento soggettivo. Occorre preliminarmente ricordare come la conoscenza, da intendersi non come mera conoscibilità, dello stato di insolvenza possa essere dimostrata anche per presunzioni tramite l'utilizzo di elementi indiziari purché caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza prescritti dagli artt. 2727 e 2729 cc (v. da ultimo Cass. sent. n. 5256/2010).

In tal senso si rileva che: il contratto di leasing fu stipulato il 21 aprile 2008 (doc. 2 attore) con durata prevista in ottanta rate mensili; la risoluzione intervenne con accordi perfezionatisi a fine maggio 2009 dopo solo un anno di esecuzione (docc. 4- 8 attrice); a partire da gennaio 2009 SG Leasing subì una serie di protesti di cambiali per mancato pagamento, documentati sino a tutto maggio 2009 (doc. 10 attrice).

Sulla base di questi elementi, complessivamente considerati, si deve ritenere che S.G. Leasing, operatore qualificato nel settore finanziario, abbia avuto cognizione della grave difficoltà finanziaria in cui versava Lattoneria In s.r.l. sin dall'inizio del 2009, tanto da correre ai ripari con una risoluzione anticipata e consensuale del contratto di leasing in corso. Inoltre

l'inefficacia di parte dell'esecuzione dell'accordo di risoluzione concluso tra le parti è stata già dichiarata con sentenza di questo Tribunale n. 561/12 che non risulta impugnata. Deduce la convenuta che l'assenza della scientia decotionis è agevolmente desumibile dalla concessione all'attrice in bonis di un pagamento rateizzato proprio a mezzo cambiali, a conferma della fiducia nella solvibilità della stessa. La tesi non può essere accolta attesa la richiesta (documentata nella lettera SG Leasing 29 maggio 20109 doc. 6 attrice) della convenuta di rilascio di cambiali avallate dai signori Ramiro Fantin, Nadia Ceriotti e Roberto Fantin. In sostanza la richiesta di triplice garanzia personale smentisce la dichiarata fiducia nella solvibilità della debitrice.

In considerazione di tutto quanto appena esposto il pagamento eseguito in favore della convenuta per euro 14.000,00 va dichiarato inefficace e conseguentemente la convenuta va condannata a restituire al Fallimento tale importo oltre interessi legali con decorrenza dalla notificazione dell'atto di citazione al saldo.

Le spese seguono la soccombenza. Di conseguenza SG LEASING SPA va condannata a rivalere FALLIMENTO LATTONERIA IN SRL delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2324,28 di cui euro 2.100,00 per compensi ed euro 224,28 per spese, oltre accessori di legge, applicato lo scaglione di riferimento ed il valore medio per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.

P.Q.M.

il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, ogni diversa istanza, difesa, deduzione disattesa:

pronuncia l'inefficacia ex art. 67, comma 2, LF del pagamento di euro 14.000,00 eseguito da Fallimento Lattoneria In Srl il 10 giugno 2009 in favore di SG Leasing SPA;

condanna SG LEASING SPA a restituire all' FALLIMENTO LATTONERIA IN SRL la somma di euro 14.000,00 oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;

- condanna SG LEASING SPA al pagamento in favore di FALLIMENTO LATTONERIA IN SRL delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2324,28 oltre accessori di legge.

Busto Arsizio, 31/03/2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Tiziana FILIANOTI

Il Giudice

MINUTA SENTENZA DEPOSITATA IL 04/04/14

SENTENZA PUBBLICATA IL 07/04/14

COMUNICATO DISPOSITIVO A NORMA

DELL'ART. 133 C.P.C. IL 07/04/14

4

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Tiziana FILIANOTI

